



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.129/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELEMONTEGIOVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
TELEVISIVO IN AMBITO LOCALE “LAZIO TV”)
PER LA VIOLAZIONE DEGLI ART. 38 COMMA 9 E 36 BIS COMMA 1
LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177 E DELL’ART. 3, COMMI 1 E 2,
DELLA DELIBERA 538/01/CSP.**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 4/2016)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Lazio del 3 agosto 2001, n.19, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS, recante la delega al Co.RE.COM Lazio della funzione di “*Vigilanza del rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiofonica locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione televisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, ai sensi del quale “*La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva*”;

VISTO l'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP, ai sensi del quale "*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta pubblicità o televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 15 febbraio 2016, il CO.RE.COM Lazio ha notificato l'atto di contestazione n. CONT. 4/16, adottato nella medesima data, alla società TELEMONTGIOVE S.r.l., con sede legale in via delle Industrie n. 52, Terracina (LT), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Lazio Tv*", per:

- il superamento dei limiti di affollamento orario nelle seguenti giornate:

5 ottobre 2015, ore 0-1; 7-8;
6 ottobre 2015, ore 0-1; 7-8;
7 ottobre 2015, ore 0-1; 7-8;
8 ottobre 2015, ore 0-1; 7-8; 20-21;
9 ottobre 2015, ore 0-1; 7-8;
10 ottobre 2015, ore 0-1; 7-8;
11 ottobre 2015 ore 0-1; 7-8;

in violazione dell'articolo 38, comma 9, d.lgs. n. 177/05;

- l'assenza della scritta identificativa durante la trasmissione delle sovrimpressioni pubblicitarie "*Orazio il portagomme salvaspazio*" all'interno del programma "*Paddock*" trasmesso il giorno 8 ottobre 2015, in violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP;
- l'assenza della segnalazione della telepromozione *Jaguar Monza* trasmessa il giorno 8 ottobre 2015 dalle ore 22:55:09 alle ore 22:58:06, in violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP;
- l'assenza della segnalazione delle telepromozioni trasmesse nei giorni:
 - 5 ottobre 2015 dalle ore 23:01:03 alle ore 23:30:54;
 - 6 ottobre 2015 dalle ore 23:01:32 alle ore 23:30:45;
 - 7 ottobre 2015 dalle ore 23:14:08 alle ore 23:43:54;
 - 8 ottobre 2015 dalle ore 23:10:53 alle ore 23:40:30;
 - 9 ottobre 2015 dalle ore 22:54:58 alle ore 23:24:49;

10 ottobre 2015 dalle ore 22:57:24 alle ore 23:27:23;

11 ottobre 2015 dalle ore 23:01:14 alle ore 23:31:07;

in violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione ha inviato, in data 26 febbraio 2016, memorie giustificative nelle quali ha dichiarato di essere immediatamente intervenuta eliminando in via preliminare:

- la grafica scorrevole con il logo e i recapiti del negozio durante le telepromozioni *Celli abiti da sposa*, volendo in tal modo eliminare *qualsiasi comportamento che possa ritenersi pubblicitario*;
- la dicitura *Orazio il portagomme salvaspazio* dal programma Paddock, anche se la società ritiene che la sola indicazione *Orazio il portagomme salvaspazio* privo di qualsiasi riferimento promozionale, non possa essere qualificata come messaggio pubblicitario.

Nel caso della telepromozione *Jaguar Monza*, trasmessa durante il programma sportivo Paddock del giorno 8 ottobre 2015, la società ha dichiarato che la messa in onda della stessa è stata evidenziata dal conduttore del programma che ha annunciato "*Andiamo da Jaguar Monza e poi rientriamo (in trasmissione)*", intendendo informare lo spettatore dell'inserimento pubblicitario.

Il CO.RE.COM Lazio ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni della società in quanto non sufficienti per escluderne la responsabilità dal rispetto della normativa ed ha proposto la sanzione per la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 e per la violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Lazio ha inviato a questa Autorità con nota del 17 maggio 2016 integrata successivamente il 6 giugno 2016, la documentazione relativa al procedimento avviato nei confronti della società TELEMONTGIOVE S.r.l. a seguito del riscontro della violazione dell'articolo 38, comma 9 e dell'articolo 36 bis, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP.

Questa Autorità, alla luce della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM Lazio di sanzione per la violazione dall'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, e dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario e di riconoscibilità delle comunicazioni commerciali deve ritenersi di media entità, poiché gli episodi sono avvenuti nell'arco di una intera settimana di programmazione, anche se tale condotta non ha comportato significativi e indebiti vantaggi economici per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società si è limitata a dichiarare di aver rimosso il logo e/o la scritta ritenuta promozionale, ma non ha documentato l'adozione di misure per prevenire violazioni inerenti al superamento dei valori di affollamento pubblicitario.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive, con un bilancio 2014 in perdita, (fonte: Informativa economica di sistema), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata pari al minimo edittale;

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione, moltiplicato per le sette giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società TELEMONTGIOVE S.r.l., C.F. 00296670599, con sede legale in via delle Industrie n. 52, Terracina (LT), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Lazio Tv*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art.38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 e dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui agli art. 38, comma 9, d.lgs. n. 177/05 e dell'art. 3, comma 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, e successive modifiche ed integrazioni con delibera n.129/16/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.129/16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 13 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi